GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Lunedì, 19 novembre 1923** **Numero 271**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*, all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire* ***TRE*** ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire* ***CENTOVENTI (L. 120)*** *per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). *— All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2388.
Aggiunte alla legge 22 maggio 1913, n. 468, su l'esercizio delle farmacie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1913, n. 468, su l'esercizio delle farmacie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 17 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sono aggiunti i seguenti comma:

« Il farmacista che violi le disposizioni di tali tariffe è punito con una ammenda da L. 500 a L. 2000, e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino ad un mese.

« Indipendentemente dall'azione penale, il Prefetto può, con suo decreto, provvedere alla chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, dichiara la decadenza dell'esercizio a termini dell'art. 11, lettera *f*, della presente legge.

« E' fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia, in modo ostensibile al pubblico, una copia delle tariffe ufficiali.

« I contravventori saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 500 ».

Art. 2.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, foglio 108. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2389.

Abrogazione del decreto Luogotenenziale 30 settembre 1918. n. 1461, concernente la determinazione dei prezzi massimi di vendita al pubblico dei medicinali di maggior uso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 30 settembre 1918, numero 1461, relativo alla determinazione dei prezzi massimi di vendita al pubblico dei medicinali di maggior uso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e *ad interim* degli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il predetto decreto Luogotenenziale 30 settembre 1918, numero 1461, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, foglio 109. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 2398.

Norme per lo svincolo dei depositi delle indennità per espropriazione nelle terre liberate e redente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze:
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma rimanendo, per le espropriazioni di pubblica utilità nelle terre liberate e redente, la disposizione dell'art. 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità in tutti i casi nei quali la conservazione degli archivi degli uffici del catasto e della conservatoria delle ipoteche ne permettano la applicazione, negli altri casi in cui, per la dispersione o manomissione di quegli atti la detta disposizione non possa essere applicata, lo svincolo dei depositi si effettuerà dopo che siano decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della relativa domanda nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, purchè entro tale termine non siano stati intimati atti di opposizione al pagamento del deposito.

La domanda di pagamento dovrà in tali casi essere corredata da dichiarazione dei detti uffici dalla quale risulti la impossibilità di seguire le norme del detto art. 55 della legge 25 giugno 1865.

Art. 2.

Sarà cura del Prefetto disporre che contemporaneamente alla pubblicazione della domanda di pagamento del deposito fatto nel modo indicato nel precedente articolo sia, nei 30 giorni di inserzione, data alla domanda stessa la maggiore diffusione a mezzo dei giornali e con manifesti in luoghi di pubblica frequenza.

Le spese sono a carico di chi presenti la domanda di pagamento.

Art. 3.

I terzi che ritengono di avere diritto sulle indennità di espropriazione in virtù di diritti reali, dei quali si considerino titolari, hanno l'obbligo di farli valere mediante opposizione nel termine suindicato.

Art. 4.

Trascorso inutilmente il termine di cui all'art. 1 resteranno di niun effetto giuridico e saranno nulli gli atti di pignoramento, di sequestro o di opposizione eventualmente intimati anteriormente alla data del 3 novembre 1918 ed il Prefetto provvederà sulla domanda di svincolo, salva però restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi a norma della legge comune verso chi abbia indebitamente riscosso.

Analogamente potrà provvedersi anche pei depositi di altre categorie che si trovassero nelle condizioni anzidette sempre quando la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, a suo giudizio insindacabile, stimasse ciò opportuno.

Art. 5.

Ferma rimanendo la disposizione dell'art. 36 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per il pagamento delle indennità non eccedenti le L. 1000, lo svincolo a favore dell' intestatario della polizza può in ogni caso essere concesso dal Prefetto, su parere del Consiglio di prefettura, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

a) che l'ammontare delle indennità non superi le L. 2500;
b) che sia fornita idonea malleveria.

Art. 6.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni in quanto non siano incompatibili con la presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 118. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2410.

Classificazione delle scuole elementari e trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per le finanze, per la economia nazionale e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole elementari si distinguono in scuole classificate e scuole non classificate; queste ultime, alla lor volta, in provvisorie e sussidiate.

Art. 2.

Le scuole classificate sono istituite e mantenute dalle Amministrazioni scolastiche o dai Comuni.

Le scuole provvisorie istituite dove non concorrano le condizioni per l'istituzione di una scuola classificata sono normalmente gestite per delega dello Stato da istituzioni culturali che abbiano personalità giuridica.

Le scuole sussidiate sono aperte da privati, dove non esiste alcun'altra scuola, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi e mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.

Art. 3.

Sono classificate le scuole esistenti nel capoluogo dei Comuni.

Sono pure classificate le scuole esistenti nelle frazioni o borgate:

quando facciano parte di un corso inferiore cui sia unito il corso superiore;

quando il numero degli obbligati sia superiore ai quaranta.

Art. 4.

Ogni scuola classificata non può avere più di 60 alunni.

Essa è affidata di regola ad un insegnante di ruolo.

Due scuole classificate possono essere affidate ad un solo insegnante in unico orario o in orario alternato, con opportuno intervallo, in modo che le ore di lezione siano almeno tre in ciascuna scuola.

Art. 5.

Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore.

Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore.

Art. 6.

Le scuole provvisorie si istituiscono nelle frazioni o borgate dove il numero degli obbligati sia inferiore ai 40 e restano aperte se il numero dei frequentanti non sia inferiore a quindici e quello degli alunni promossi non sia inferiore a dieci.

Art. 7.

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto vale anche per le scuole provvisorie.

Art. 8.

Le scuole provvisorie sono costituite del solo corso inferiore.

Art. 9.

Le scuole provvisorie nel territorio dei Comuni autonomi sono istituite dal Comune e possono essere gestite o dal Comune stesso o dalle istituzioni culturali di cui ai seguenti articoli, mediante speciale convenzione.

In ogni altra parte del territorio le scuole provvisorie sono istituite dai provveditori agli studi e gestite, a' sensi dell'art. 2 del presente decreto, per delega dello Stato.

Art. 10.

La delega, di cui all'articolo precedente, viene data dal Ministero della pubblica istruzione alle istituzioni culturali che la richiedano e siano ritenute idonee allo scopo.

La delega ha la durata d'un triennio e qualora non venga disdetta un anno prima della scadenza, s'intende confermata per il triennio successivo.

La delega cessa, tuttavia, quando nel luogo della scuola provvisoria concorrano, da un biennio, le condizioni per le istituzioni di una scuola classificata.

Art. 11.

Agli Enti delegati sarà corrisposto a carico del bilanci del Ministero della pubblica istruzione per ogni scuola provvisoria una quota annua, sulla base di sette decimi del costo medio di una scuola rurale unica mista classificata.

Detta quota sarà stabilita al principio d'ogni triennio.

Per il primo triennio l'economia per la trasformazione di una scuola da classificata in provvisoria è stabilita dall'unita tabella.

Art. 12.

Al maestro di scuola provvisoria gestita per delega è corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti.

Il maestro di scuola provvisoria è iscritto al Monte pensioni.

La relativa quota di iscrizione è a totale carico degli Enti delegati.

Art. 13.

Il maestro di scuola provvisoria che consegua nel corso dell'anno scolastico la nomina a titolare di una scuola classificata, per effetto di concorso, deve ultimare l'anno scolastico nella scuola provvisoria.

La sua nomina a titolare decorrerà, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Art. 14.

Il servizio prestato dal maestro in una scuola provvisoria è riconosciuto quale servizio di ruolo nelle scuole classificate agli effetti della ammissione ai concorsi, della valutazione dei titoli, e della anzianità di carriera, nel caso che il maestro in seguito divenga titolare di una scuola classificata.

Art. 15.

Saranno convertite in classificate le scuole provvisorie in cui da un biennio, il numero degli obbligati sia divenuto superiore ai quaranta e quelle situate in località nelle quali si manifesti, per mutate condizioni di fatto, l'opportunità di istituire un corso superiore accanto al corso inferiore.

Art. 16.

La scuola provvisoria convertita in classificata, cessa di essere gestita dalle istituzioni di cui all'art. 10 del presente decreto.

Art. 17.

Le istituzioni culturali delegate hanno facoltà di provvedere al funzionamento di scuole elementari serali e festive in vantaggio di piccoli nuclei di popolazione fissa o fluttuante e di adulti analfabeti nonchè al funzionamento di corsi integrativi di cultura e di avviamento.

Art. 18.

Ai locali, all'arredamento e al materiale didattico per le scuole provvisorie istituite non per conversione di scuole classificate, e per le scuole serali, festive, ecc., di cui al precedente articolo, che non siano aperte peraltro nello stesso locale delle scuole classificate, provvederanno le istituzioni culturali delegate con il concorso dei proprietari dei fondi, opifici, cantieri, ecc., e delle popolazioni direttamente interessate.

Se la scuola provvisoria sia convertita in classificata a mente dell'art. 15 del presente decreto, l'arredamento ed il materiale saranno trasferiti in proprietà del Comune contro indennizzo.

Art. 19.

Cinque fra i componenti dei consigli direttivi delle istituzioni culturali delegate saranno chiamati dal Ministro della pubblica istruzione a costituire il Comitato contro l'analfabetismo.

Al Comitato predetto spetta di stabilire le opportune intese fra gli Enti delegati per il migliore conseguimento dei fini. Esso determina le norme tecniche disciplinari ed amministrative per lo svolgimento del programma d'azione degli Enti delegati, stabilisce il compenso diario ed i premi ai maestri, in base ai risultati dell'insegnamento; assegna ad ogni Ente delegato la sua sfera di azione; ne approva il piano di lavoro annuale; ne vigila l'azione; riferisce annualmente al Ministro sui risultati conseguiti da ciascun Ente delegato e presenta le opportune proposte.

Il Comitato ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è presieduto da uno dei membri di cui al primo comma del presente articolo, scelto dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 20.

Un ispettore centrale per l'istruzione elementare rappresenterà il Ministero della pubblica istruzione presso il Comitato suddetto e presso gli Enti.

Art. 21.

Le assegnazioni di fondi alle singole istituzioni culturali delegate avverranno mediante apertura di credito a favore dei presidenti delle istituzioni medesime tranne che per le spese di funzionamento del Comitato, per le quali l'apertura di credito avverrà a favore del rappresentante del Ministero in seno al Comitato.

Le aperture di credito a favore dei presidenti delle istituzioni suddette saranno concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500,000 per ogni istituzione culturale delegata, con le norme stabilite dalle leggi sulla contabilità generale.

Art. 22.

Le istituzioni culturali delegate godranno della esenzione dalle tasse postali concessa ai Regi provveditori agli studi.

Art. 23.

Le scuole aperte con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto, presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato nei luoghi di maggior raduno dei pastori e dovunque per un congruo periodo di tempo si possono raccogliere fanciulli obbligati in numero inferiore a 15 possono esser sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori.

Un sussidio potrà esser concesso per il servizio del locale scolastico, se gli alunni approvati sono almeno 5.

Art. 24.

Il sussidio di cui all'articolo precedente può essere concesso anche se il maestro non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 25.

La misura del sussidio verrà stabilita per le scuole esistenti fuori del territorio dei Comuni autonomi dal Ministero della pubblica istruzione al principio di ogni triennio a far data dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 26.

L'ammontare delle quote di cui all'art. 11 del presente decreto sarà annualmente trasportato in apposito capitolo dagli stanziamenti per le scuole elementari iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Analogamente si provvederà per le spese necessarie al funzionamento del Comitato di cui all'art. 19 del presente decreto.

Nello stesso stato di previsione verrà iscritta, annualmente, in apposito capitolo, la somma di otto milioni di lire per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 17 del presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze si apporteranno allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni in dipendenza dei precedenti commi di questo articolo.

Art. 27.

Scuole elementari tenute da istituzioni e corpi morali potranno esser considerate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni, a

condizione che le medesime siano pubbliche e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e che i loro frequentanti non siano gravati da tasse superiori a quelle imposte dallo Stato.

L'accettazione a sgravio ha luogo mediante convenzioni fra gli Enti che mantengono le scuole e il Regio provveditore, il quale dovrà anche approvare quelle stipulate fra gli Enti e i Comuni se trattasi di scuole istituite in Comuni autonomi.

Anche per le scuole dichiarate a sgravio vale la distinzione in stabili e provvisorie ai fini del trattamento economico degli insegnanti e del loro stato giuridico, sempre che ricorrano gli estremi stabiliti dal presente decreto per la dichiarazione di provvisorietà della scuola.

Norme finali e transitorie.

Art. 28.

Le scuole classificate oggi esistenti che non abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto saranno, entro un triennio, convertite in provvisorie o soppresse se non possano essere sostituite, concorrendo le prescritte condizioni, in scuole sussidiate.

Art. 29.

La conversione di una scuola classificata in una scuola provvisoria importa la riduzione di un posto di ruolo ed il trasferimento, per servizio, del maestro ad altra scuola classificata del Comune e dell'Amministrazione scolastica, a seconda che si tratti di maestro dipendente da un Comune autonomo o di maestro dipendente da Amministrazione scolastica.

Detta conversione non può essere disposta, ancorchè sia scaduto il triennio di cui all'articolo precedente, se il maestro titolare della scuola da convertirsi non possa trovar posto nel ruolo organico dei maestri del Comune o in quello dei maestri della competente Amministrazione scolastica o se, pur esistendo un posto disponibile nel rispettivo ruolo, gravi ragioni di famiglia si oppongano al suo trasferimento.

Art. 30.

Nella prima ipotesi del capoverso dell'articolo precedente la conversione verrà disposta appena si faccia vacante un posto nel ruolo; nell'altra ipotesi, invece, non appena cessino le gravi ragioni di famiglia o la scuola resti priva del titolare.

Art. 31.

Limitatamente al primo triennio dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i servizi di direzione delle scuole affidate alle istituzioni culturali di cui all'art. 2 il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso le dette istituzioni Regi ispettori scolastici, direttori didattici governativi, professori ordinari di scuole medie governative e funzionari dei ruoli dipendenti in numero complessivo non superiore ai 15. Ad essi sarà conservata la sede per tutta la durata del comando se non si oppongano imprescindibili necessità di servizio.

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni presentemente in vigore per l'Opera contro l'analfabetismo.

Tuttavia sino al 30 giugno 1924 alla erogazione delle somme a favore delle istituzioni culturali delegate e del rappresentante del Ministero in seno al Comitato si provvederà colle norme stabilite nell'art. 21 del R. decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1371.

Art. 33.

Fino a che non sia pubblicato un regolamento per l'applicazione delle norme di questo decreto e, ad ogni modo, non oltre l'anno scolastico 1923-924 il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di provvedere all'applicazione delle norme stesse mediante ordinanze.

Art. 34.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI — CORBINO — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 130. — GRANATA.

Calcolo della economia per il primo triennio
(art. 11).

Spesa media per ogni scuola rurale unica mista esistente		Spesa per una scuola provvisoria	
Titolo	Importo	Titolo	Importo
a) Stipendio - indennità minima di caro viveri e di residenza - quota contributo M. P. a carico dello Stato	7,326 —	a) Stipendio - *totale* contributo Monte Pensioni - Ritenuta R. M.	4,566 —
b) Vigilanza, amministrazione, esami, ecc.	p. m.	b) Locali e arredamento.	300 —
		c) Materiale scolastico per gli alunni . . .	250 —
		d) Vigilanza, amministrazione, esami, ecc.	p. m.
		L.	5,116 —
		Economia . . »	2,210 —
L.	7,326 —	Pareggio . . L.	7,326 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GENTILE.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2403.

Prelevamento della somma di L. 46,043,075 dalle disponibilità dei conti correnti istituiti fra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale, per inserirla nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363;
Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051;
Accertato che al 1° luglio 1923, nei tre conti correnti istituiti fra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 181 del surriferito decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, per la gestione dei fondi dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica e precisamente:

1° nel conto corrente per la gestione dei fondi della Tripolitania e della Cirenaica dall'esercizio 1914-15 a tutto l'esercizio 1919-20;

2° nel conto corrente per la gestione dei fondi dei bilanci della Tripolitania posteriori all'esercizio 1919-20;

3° nel conto corrente per la gestione dei fondi dei bilanci della Cirenaica posteriori all'esercizio 1919-20, esisteva una disponibilità di complessive L. 390,137,578.46;

Considerato che tale disponibilità comprende in cifra che si prevede non inferiore alla somma di L. 50,000,000 gli avanzi già risultanti nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1914-15 a tutto il 1916-17 e quelli che risulteranno alla chiusura degli esercizi finanziari 1917-18 a tutto il 1922-23;

Riconosciuta la necessità di destinare parte di detta somma, anzichè ai fini esplicitamente stabiliti dal surriferito decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, a spese militari ordinarie e straordinarie necessarie nelle dette due colonie per la rioccupazione di territori e per la organizzazione nei territori stessi dei servizi civili e militari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro delle colonie è autorizzato a prelevare dalla disponibilità dei conti correnti istituiti fra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale per la gestione dei fondi dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica dal 1914-15 al 1919-20 e dal 1920-21 in poi, la somma di L. 46,043,075 e ad iscriverla per L. 27,000,000 nel bilancio della Tripolitania, esercizio 1922-23, e per L. 19,043,075 nel bilancio della Cirenaica, esercizio 1922-23, quali acconti sugli avanzi dei bilanci delle colonie stesse dagli esercizi 1914-15 in poi.

I governatori della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati ad apportare nei propri bilanci, esercizio 1922-23, le variazioni necessarie per la ripartizione nei diversi articoli delle somme anzidette, onde aumentare gli stanziamenti per spese ordinarie e straordinarie militari dell'esercizio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 123. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2350.

Erezione in Ente morale della fondazione Luigi Pagliani, in Torino.

N. 2350. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione «Luigi Pagliani» in Torino, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1923.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2365.

Modificazione del decreto sull'ordinamento della Regia scuola industriale di Catania.

N. 2365. R. decreto 27 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si modifica il decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 1755, sull'ordinamento della R. scuola industriale di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1923.

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1923.

Modificazione della Commissione amministratrice della Congregazione di carità ed altre opere pie, in Polistena.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL' INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1923, con il quale si dichiaravano sciolte, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, le amministrazioni della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio S. Giuseppe e dell'Orfanotrofio di S. Maria degli Ungheresi, in Polistena, e la gestione degli istituti anzidetti veniva affidata ad una Commissione straordinaria composta del cav. Raffaele Valensise, dal marchese Domenico Giffone e dal sig. Filippo Mileto;

Decreta:

A parziale modifica del decreto suaccennato, l' anzidetta Commissione straordinaria per la gestione della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio S. Giuseppe, e dell'Orfanotrofio di S. Maria degli Ungheresi, in Polistena, sarà costituita dal sig. cav. Raffaele Valensise, dal marchese Domenico Giffone, dal Duca Mario Sforza, dal cav. Angelo Rodino e dal sig. Giovanni Riolo.

Roma, addì 2 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Arcugnano, Brendola, Bressanvido, Isola Vicentina, Montecchio Precalcino, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Chiampo, Barbarano, Castegnero, Mossano, Nanto, Sossano, Villaga, Bassano, Montebello Vicentino, Larego, Nove, Pozzoleone, Schiavon, Magrè, Monte di Malo, Piovene, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Caltrano, Carrè, Cogollo, Lugo di Vicenza, Marrano Vicentino, Sarcedo, Thiene, Villaverla, Zanè, Zugliano, Castelgomberto, Trissino, Valdagno, in provincia di Vicenza, sono state estese, con decreto odierno, ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	126 45	**Belgio**	108 325
Londra	101 482	**Olanda**	8 815
Svizzera	409 29	**Pesos oro**	16 25
Spagna	304 25	**Pesos carta**	7 36
Berlino	—	**New-York**	23 47
Vienna	0 034	**Oro**	452 93
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 67
	3.50 % » (1902)	72 —
	3.00 % lordo	48 875
	5.00 % netto	89 31

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 13).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data della ricevuta: 26 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Messina — Intestazione della ricevuta: Librando avv. Gaetano — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 6420 — Consolidato 5 %, decorrenza 1º gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida, chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 ottobre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	134003	3450 —	*Valnori* Clarico fu Clemente, moglie di Selmi Luigi, dom. a Pavullo (Modena)	*Valmori* Clarice fu Clemente, ecc., come contro.
3.50 %	628412	168 —	Lotorre Maria Domenica di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre* dom. a Spilinga (Catanzaro)	Latorre Maria Domenica di Giuseppe, nubile dom. come contro.
»	760780	70 —	Perlino Teresa fu *Giacomo*, moglie di Fontana Vito, dom. in Castello d'Annone (Alessandria)	Perlino Teresa fu *Pietro-Giacomo*, ecc., come contro.
»	588236	52 50	Nicola *Giuseppe* fu Pietro, dom. a Groppello Cairoli (Pavia); con usufrutto a *Vignati* Margherita fu Giacomo, ved. di Nicola Pietro, dom. come sopra	Nicola *Giacomo*, ecc., come contro; con usufrutto a *Vignatti*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	187989	300 —	Calabrese Francesco Donato fu *Giuseppe-Donato*, dom. in New York	Calabrese Francesco-Donato fu *Giuseppe-Antonio*, ecc., come contro
»	84109	50 —	Calabrese Francesco-Donato fu Antonio dom. come sopra	
P. N. 5 %	1941	150 —	*Sarto* Anna fu Antonio, nubile, dom. a Torino	*Sartor* Anna fu Antonio, ecc., come contro.
3.50 %	533012	87 50	Falcinelli *Emilio* fu Gio. Battista, dom. a Sondrio	Falcinelli *Cristoforo-Bernardo-Emilio*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 6 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per esami a 400 posti di cancelliere e segretario negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti di appello di Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Torino, Venezia, Trieste e della sezione di Corte di appello di Trento.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 720, e l'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1911, n. 1113, sul riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, relativo al riordinamento del personale e dei servizi di cancelleria;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visti gli articoli 1 a 24 del R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 60, recante disposizioni relative all'esame di concorso a cancelliere e segretario;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degl'invalidi di guerra, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma della Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, che stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari;

Visto l'art. 19 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, relativo alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie degli uffici giudiziari delle nuove provincie;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a 400 posti di cancelliere e segretario negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti di appello di Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Torino, Venezia, Trieste e della sezione di Corte di appello di Trento.

Art. 2.

Gli aspiranti devono, non più tardi del 20 dicembre 1923 e durante l'orario di ufficio, presentare al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiedono, la domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da L. 3, diretta al Ministro della giustizia e degli affari di culto, con l'indicazione esatta del domicilio e della residenza.

Art. 3.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta e di moralità sotto ogni riguardo incensurabile, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica;

e) ritratto in fotografia, formato visita, con la firma dell'aspirante;

f) certificato generale del casellario;

g) diploma di licenza liceale o di istituto tecnico, o d'istituto commerciale (già scuola media commerciale), conseguito in un istituto Regio o pareggiato, escluso qualsiasi titolo equipollente.

Ai detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze conseguite in una scuola media del l'ex impero austro-ungarico;

h) quietanza del ricevitore del registro comprovante il pagamento della tassa d'ammissione al concorso in L. 25;

i) documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:

1° prestò servizio militare durante la guerra 1915-1918;

2° è invalido di guerra;

3° fu ferito in combattimento;

4° è orfano di guerra o figlio di invalido di guerra;

5° è insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6° prestò servizio militare come combattente.

I documenti di cui alle lettere *b, c, d, f,* devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I documenti di cui alle lettere *a, b, f,* devono essere legalizzati dal presidente o cancelliere del tribunale competente, o dal pretore; quello indicato alla lettera *c*, deve essere legalizzato dal prefetto o sottoprefetto competente; la firma dell'aspirante, nel documento indicato alla lettera *e*, deve essere autenticata da un R. notaro e legalizzata dal presidente o cancelliere del tribunale o pretore competente.

Le legalizzazioni non occorrono per gli atti e certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma e per quelli vidimati dal sindaco di Roma od autenticati da un R. notaro di Roma.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste devono essere esattamente specificate nel documento di cui alla lettera *d*. Il Ministro può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati, per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito nell'art. 2, ovvero sfornite di alcuno dei documenti prescritti.

Ad esimere dalla presentazione dei documenti stessi non vale il fatto che essi si trovano, per qualsiasi causa, presso altre Amministrazioni dello Stato, eccetto quelle dipendenti dallo stesso Ministero della giustizia: tuttavia, quando di ciò sia fatto constare, sarà consentita la presentazione, in luogo del titolo originale di studio, di un certificato comprovante il conseguimento di esso, rilasciato dalla segreteria dello stesso istituto.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati all'art. 3, lettere *b, c, f,* salvo al Ministero il diritto di chiederne la esibizione.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso coloro che alla data del presente bando non abbiano compiuti gli anni 18 o abbiano superati i 25.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 saranno ammessi purchè alla data del presente bando non abbiano superati gli anni 30.

Gl'invalidi di guerra saranno ammessi purchè alla data del presente bando non abbiano superati gli anni 30.

Non saranno ammessi neanche coloro che, presentatisi in due precedenti concorsi in qualunque tempo tenuti, furono dichiarati non idonei.

L'annullamento di una sola delle prove equivale a dichiarazione di non idoneità.

Non saranno ammessi neppure coloro che non abbiano conseguiti i titoli necessari prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento. Il provvedimento che nega l'ammissione al concorso è definitivo.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo a Roma nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento, di cui all'articolo precedente, nei giorni 12 e 13 marzo 1924, alle ore 9, e consisterà nello svolgimento di due temi scritti: uno su elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, ed un altro su nozioni elementari di ordinamento giudiziario. Le prove orali avranno luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e si svolgeranno su elementi di ordinamento generale giudiziario, su nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo e su nozioni elementari di procedura civile e penale.

Art. 8.

Si procederà alla nomina a cancelliere e segretario dei vincitori del concorso limitatamente ai posti che saranno vacanti nei distretti di cui all'art. 1 al momento dell'approvazione della graduatoria. Gli altri vincitori, classificati entro il 400° posto di graduatoria, conseguiranno la nomina a seconda che si renderanno vacanti altri posti nei detti distretti. I vincitori nominati cancellieri e segretari non potranno essere trasferiti a loro domanda in distretti di Corte di appello diversi da quelli indicati nell'art. 1 se non dopo 3 anni di servizio effettivo dalla data di immissione in possesso.

Roma, addì 9 novembre 1923.

Il Ministro: OVIGLIO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.